



REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI VEDANO OLONA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 031 del 28.09.2023

Art. 1 - Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

1. Il Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile del Comune di Vedano Olona risulta essere iscritto nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile delle Organizzazioni di Volontariato con il n. di iscrizione AG/11286/Vol del 03.04.2000 e nell'albo regionale del volontariato della Regione Lombardia – sezione provinciale con numero 32450 del 17.06.1999.
2. Il Gruppo ha sede operativa presso il Comune di Vedano Olona nello stabile di proprietà comunale sito in Via Volta n° 54 e sede legale piazza San Rocco n° 9.
3. Il Gruppo comunale è autorizzato all'uso dell'emblema contenente il logo della Protezione Civile e lo stemma del Comune di Vedano Olona. Il predetto emblema è applicato sul vestiario, sui veicoli e sulle attrezzature in dotazione al Gruppo medesimo.
4. Il Gruppo è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione Europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderirvi volontariamente.
5. Il Comune provvederà all'iscrizione del Gruppo nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

Art. 2 - Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo. Il Sindaco è altresì titolare dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 1/2018.
2. Il Sindaco è legale rappresentante del Gruppo e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.
3. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal Testo Unico degli Enti locali e del Codice della Protezione civile può:
 - a. adottare provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
 - b. disporre adeguata informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di Protezione Civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
 - c. coordinare l'attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dare attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di Protezione Civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c) del D.Lgs del 2 Gennaio 2018 n°1.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

1. Il Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del d.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il Gruppo concorre al servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 1/2018, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e viene impiegato, ai sensi del d.lgs. 1/2018, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del Gruppo

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al d.lgs. 81/2008 e atti conseguenti.
2. Il Gruppo, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a. eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.1/2018;
 - b. attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c. attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del d.lgs. n. 1/2018;
 - d. attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e. attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f. attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni previste dal Comune.
3. Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di Vedano Olona, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - a. Il Registro dei Volontari iscritti;
 - b. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12. Il Gruppo ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'Unione Europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di genere, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono inoltre aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni a partire dai 14 anni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del Gruppo, ad eccezione delle attività operative.
3. Al Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.
4. Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.
5. L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - a. autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - b. elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - c. copia del documento di identità in corso di validità;
 - d. copia del Codice Fiscale
 - e. eventuale copia della patente di guida.
6. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune di Vedano Olona e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo di cui all'articolo 12.

7. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
8. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
9. L'ammissione al Gruppo è subordinata anche al previo accertamento dei necessari ulteriori requisiti:
 - a) essere fisicamente idonei come da certificazione medica;
 - b) essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal Gruppo, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di Protezione Civile.
10. Per poter essere impiegato operativamente ogni volontario deve preventivamente aver partecipato e superato con esito positivo i corsi di formazione promossi dalla Provincia o dalla Regione oppure avere svolto attività professionale in un ente o in una struttura operativa del sistema di Protezione Civile Nazionale o Regionale, per almeno un anno nel triennio antecedente la domanda di iscrizione del volontario.
11. I volontari ammessi al Gruppo acquisiscono la qualifica di effettivi a seguito del superamento del corso base e aver trascorso sei mesi di prova partecipando alle attività di previsione, prevenzione e formazione proposte dal gruppo. Il volontario alla scadenza dei sei mesi di prova dalla data di accettazione della domanda riceverà comunicazione scritta dell'esito del periodo di prova.
12. Durante il periodo di prova i volontari sono affiancati dai volontari già effettivi.
13. Ai volontari iscritti nell'apposito registro verranno consegnati:
 - a. copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 7, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - b. vestiario e DPI idonei all'attività svolta;
 - c. copia del presente regolamento.

Art. 6 - Perdita della qualità di appartenente al Gruppo

1. La qualità di appartenente al Gruppo si perde per:
 - a. spontanee dimissioni presentate dal volontario;
 - b. assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del Gruppo;
 - c. perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d. utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo;
 - e. Comportamento non conforme al presente Regolamento.
2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo, con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato, viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto; il Sindaco nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Le dimissioni spontanee del volontario vengono comunicate dall'appartenente al Gruppo in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al Gruppo, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.
5. Il mancato rispetto del presente Regolamento di cui al punto e) del comma 1, può comportare la sospensione temporanea del volontario con atto del Sindaco, il quale potrà disporre, in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze e previo parere del Coordinatore, l'applicazione del provvedimento di espulsione dal Gruppo.
6. In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e illustrare le proprie ragioni in merito alle osservazioni e/o violazioni attribuite allo stesso.

7. Può inoltre essere revocato il titolo di appartenenza al Gruppo, con restituzione di tutto il materiale assegnato, per la perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 7 - Diritti dei volontari

1. Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate e dopo aver effettuato le necessarie verifiche istruttorie e nel limite delle disponibilità di bilancio, oltre all'eventuale riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018.
2. I componenti del Gruppo sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del d.lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo di volontariato di protezione civile. Al volontario viene garantita la copertura assicurativa anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della Protezione civile e da chi ne abbia facoltà a norma di legge.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 8 - Doveri dei volontari

1. I volontari sono tenuti a:
 - a. assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b. conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c. indossare l'abbigliamento e DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d. partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune, o dal Gruppo, o alle quali il Comune o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e. comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.
2. Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art 2 del D.lgs. 2 Gennaio 2018, n. 1, così come modificato dall'art 1 del D.lgs. 6 Febbraio 2020, n. 4 e dell'art 2 del presente Regolamento, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle direttive impartite dal Sindaco, osservando le indicazioni operative che verranno di volta in volta impartite dal Coordinatore del Gruppo.
3. I volontari non possono svolgere alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera svolta in qualità di volontari di Protezione Civile.
4. Ogni volontario ha il dovere di partecipare attivamente alle attività del Gruppo comunale di Protezione Civile compatibilmente con i propri impegni lavorativi e familiari.
5. È comunque richiesta al volontario, pena l'esclusione dal Gruppo, la partecipazione ad almeno il 50 % delle iniziative riguardanti siano esse formative o operative organizzate dal Gruppo, salvo impedimenti per giustificato motivo.
6. I volontari devono prendersi massima cura della propria salute e sicurezza nonché di quella delle altre persone presenti sul luogo di intervento su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alle istruzioni ricevute. I volontari devono astenersi dall'intraprendere azioni che possano mettere a repentaglio l'incolumità propria o di quanti li circondano segnalando tempestivamente al coordinatore operativo qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a

conoscenza.

Art. 9 - Organi del Gruppo

1. Il Gruppo per il suo democratico funzionamento si dota dei seguenti organi:
 - a. Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo;
 - b. Consiglio Direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c. Coordinatore Operativo.

Art. 10 - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - a. elezione del Consiglio Direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
 - b. elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - c. elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - d. ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - e. la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art.11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da 3 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri.
4. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di motivata urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
5. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a. definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b. collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c. definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d. programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art.12 – Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del Gruppo è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 10 comma 5 per un periodo di 5 anni e comunque fino alla durata del mandato del Sindaco pro-tempore ed è formalmente nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018.
2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 10, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo.
4. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del Gruppo e rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali.
5. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
6. Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra, nonché un Segretario a cui attribuire le funzioni di verbalizzazione delle riunioni del gruppo ed altre funzioni amministrative.
7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del Gruppo, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo dal Comune.
8. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinatori di altri gruppi di Protezione Civile.
9. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco entro il 31 marzo dell'anno successivo una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente.
10. L'Assemblea ai sensi dell'art. 10 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 13 – Il Responsabile Protezione Civile (RPC)

1. "Ai sensi della deliberazione Giunta Regionale della Lombardia n. VI/46001 del 28/10/1999, rivista nel 2003 (d.G.R. 7/12200 del 21/02/2003) e aggiornata con la D.G.R. 8/4732 (D.G.R. 16/05/2007): "Revisione della Direttiva Regionale per la pianificazione di Emergenza degli Enti locali" (L.R. 16/2004 art 4 comma 11) è facoltà del Sindaco la nomina di un Referente operativo comunale (ROC) con la seguente frase: " Ai sensi del D.G.R. 7 Novembre 2022 n° XI/7278" il Sindaco deve individuare un Responsabile di Protezione Civile con specifica delega, a cui affidare compiti operativi in fase di normalità ed in fase di emergenza".
Tale emendamento viene inserito per allineare il regolamento comunale dei volontari del gruppo comunale di protezione civile con gli indirizzi operativi del redigendo piano di protezione civile.
2. Al Responsabile Protezione Civile (RPC) spetta in via ordinaria il compito di:
 - a) coordinare l'attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale; organizzare i rapporti con il Volontariato locale (comunale e/o intercomunale);

- b) sovrintendere al Piano di Emergenza Comunale (stesura e aggiornamento);
- c) tenere contatti con le Istituzioni coinvolte in attività di protezione civile (VVF, CC, Polizia di Stato, GdF, Genio Civile, Prefettura, Provincia, Regione, etc.);
- d) coordinare l'attività esercitativa di verifica della pianificazione.
- e) In caso di emergenza al Referente Operativo Comunale spettano i compiti attribuiti dal Piano di Protezione civile comunale.

Art. 14 - Organizzazione operativa del Gruppo

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di Vedano Olona e ai rischi del territorio, l'Assemblea individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle previste dal R.R. 10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il Gruppo garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
3. Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
4. Durante le emergenze il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato d.lgs. n. 1/2018.
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Comune assegna al Gruppo la sede operativa di Via volta 54. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico del Comune.
2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale.
3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al Gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Il volontario deve indossare la divisa e i dispositivi di protezione individuale esclusivamente per le attività del gruppo di Protezione civile ed è tenuto a portare l'uniforme con dignità e decoro nonché ad indossare i dispositivi di protezione individuale prescritti. I volontari ne sono responsabili del corretto utilizzo e custodia.
6. Il volontario ha il dovere e l'obbligo di segnalare immediatamente la rottura, il danneggiamento o il malfunzionamento di un bene, inclusi i DPI e altri dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo, con comunicazione al Coordinatore.
7. Il volontario che cessa la sua attività qualunque ne sia la causa, è tenuto a restituire la divisa di servizio e l'equipaggiamento ricevuto in consegna.
8. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
9. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

10. Al Gruppo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri soggetti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 1/2018.
2. Nel bilancio del Comune sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni etc.
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 106/2020, in quanto compatibile.

Art. 17 - Norme finali di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge nazionali e regionali.
2. Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni norma comunale previgente in materia.
3. Il tesserino di riconoscimento previsto dalle precedenti normative deve essere restituito contestualmente alla revoca del titolo di appartenenza al Gruppo.
4. di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore 15 giorni successivi alla pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 10 delle preleggi.